



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

IL SINDACO

Cod. Fisc. 80009850282
Via Roma, 271 cap 35029
Tel. 0499775044
Fax 0499775565

Medaglia d'argento al Valore Civile

Prot. nr. _____/2024

Ordinanza Nr.006/2024 del 12-03-2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE LE MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE DALL'INFESTAZIONE. ANNO 2024

PRESO ATTO:

- **CHE** secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;

- dei numerosi casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), riscontrati nel territorio del Comune di Padova, ed in tutto il nord Italia, dall'estate 2018; della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

- **DEI** casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*) riscontrati nel territorio della provincia di Padova, ed in tutto il nord Italia, nell'estate 2019;

CHE durante la stagione estivo-autunnale 2022 è stato notificato il primo cluster epidemico di dengue autoctono del territorio regionale e il primo in Italia, con 11 casi autoctoni;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali; **VALUTATO** che le mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre, ha favorito, sul territorio comunale, una consistente diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre);

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adalticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali: terrazzi, aree cortilive, giardini e orti con presenza di zanzare;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000, che consente al Sindaco di adottare apposite ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità;

RITENUTO che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

CONSIDERATE le linee concordate con l'Amministrazione relativamente al piano comunale di dezzanarizzazione;;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adalticidi;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto a calendarizzare l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adalticidi contro le zanzare in aree pubbliche ;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale si fa carico dell'attuazione del Piano Comunale di disinfezione antilarvale, con trattamenti delle aree urbane nei mesi da Aprile a Ottobre, si ritiene indispensabile che la

disinfestazione larvicida sia adeguatamente attuata dai cittadini anche nelle aree private e , che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute come previsto rispettivamente dagli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I Titolo1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32 comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTA la Circolare Ministeriale n. 10391 del 5/04/2019 "Piano Nazionale Integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu. 2019";

VISTO il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

VISTO il "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 19420 del 27/06/2018;

VISTO il Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 19420 del 27/06/2018;

VISTO il "Piano Nazionale Integrato di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta ai Virus West Nile e Usutu-2019" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n.10381 del 05/04/2019;

VISTO le "Linee operative per la videosorveglianza delle arbovirosi nella Regione Veneto 2020" riportate nella nota prot. n. 274535 del 10/07/2020, agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, che integrano l'approccio per la gestione delle arbovirosi (autoctone e importate) con l'attuale emergenza di COVID-19;

VISTO il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020 e recepito con la DGR n° 207 del 18/02/2020;

VISTO il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

VISTO il Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, OGGETTO: misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica derivante dall'infestazione. Vista la DGR n° 174 del 22/02/2019;

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare: Biennio 2021-2022" DGRV n°12 del 12/01/2021; in continuità con quanto stabilito con la D.G.R. n° 174 del 22/09/2020;

VISTO il Piano Comunale per il controllo delle zanzare - anno 2021: DGR n°12 del 12/01/2021, trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea; in continuità con quanto stabilito con la DGRV n. 174/2019 e s.m.i. nonché la DGRV n.100/2022;

TENUTO CONTO delle indicazioni operative fornite dall'Azienda U.L.S.S.N.6 Euganea-Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica nel Tavolo Tecnico in data 25/02/2022 con DGRV n.100/2022;

RICHIAMATE la DGRV n°12 del 12/01/2021, DGRV n. 174 del 22/02/2019 , la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012 ;

VISTA la DGRV n° 174 del 22/02/2019 ;

VISTA la DGRV n° 207 del 18/02/2020 ;

VISTA la DGRV n° 12 del 12/01/2021 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

VISTA LA DGRV N° 100 del 07 febbraio 2022 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

VISTA LA DGRV n°389 del 14/04/2023 e relativi allegati.

VISTA LA nota trasmessa a Codesto Ente da parte del Dipartimento di prevenzione UOC igiene e sanità pubblica prot.nr. 0024502/2024 del 14/02/2024;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.50 e 7 - bis;

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino alla fine di ottobre del presente anno:

a tutta la cittadinanza di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo e coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- Il trattamento larvicida non risulta necessario qualora le caditoie risultino munite di sistemi meccanici di comprovata efficacia nell'interrompere il ciclo riproduttivo della zanzara;
- Evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba previo avviso ai condomini e confinanti;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e controllare lo sviluppo della vegetazione nelle aree verdi;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
- qualora nelle proprietà private siano presenti scoli e/o fossati, provvedere, in caso di presenza di acqua stagnante o a lento deflusso, con elevata carica organica e/o vegetazione, a regolari trattamenti di disinfestazione larvicida utilizzando *Bacillus thuringiensis var israelensis* eventualmente in associazione a *Bacillus sphaericus*;
- Curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante.
- Evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano generare la presenza;

RACCOMANDA a tutta la cittadinanza:

- a tutti coloro che soggiornano all'aperto, in orario serale /notturno, di proteggersi con l'utilizzo di repellenti cutanei;
- a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
- nel caso di organizzazione in orario serale/notturno, in aree verdi private di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare *Culex pipiens*, contattare il Settore Ambiente e Territorio al fine di valutare l'opportunità di un intervento di disinfestazione adulticida.

Ai proprietari o detentori, ovvero coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- trattare periodicamente con prodotti antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

Ai consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- Curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- Procedere autonomamente, periodicamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi con prodotti antilarvali,
- Trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di

sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis varisraelensis* e *Bacillus sphaericus*

- Evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi, da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettate.

Ai responsabili dei cantieri di:

- Eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- Mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- Procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- Conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- Eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- Provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale degli pneumatici privi di copertura;

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- Procedere ad una periodica disinfestazione larvicida di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
- Coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- Avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe ed eventuali teloni di copertura, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

All'interno dei cimiteri:

- Qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

Al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado:

- provvedere alla vigilanza affinché anche nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.;

Precauzioni da adottare per gli interventi larvicidi:

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio; nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte.

Precauzioni da adottare per gli interventi adulticidi:

- qualora fosse indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
- eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;

- utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale;
- avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con il condominio oggetto di disinfestazione adalticida ed il Settore Ambiente e Territorio del Comune di PONTELONGO (PD) tramite posta elettronica all'indirizzo manutenzioni@comune.pontelongo.pd.it indicando i motivi che hanno portato all'effettuazione del trattamento ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;
- accertarsi che l'irrorazione del prodotto adalticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggati, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adalticidi durante le fioriture;
- porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto; eventualmente, prima del trattamento adalticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adalticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adalticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

RACCOMANDA

- a tutti coloro che soggiornano all'aperto, in orario serale /notturno, di proteggersi con l'utilizzo di repellenti cutanei;
- a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
- nel caso di organizzazione in orario serale/notturno, in aree verdi private di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare *Culex pipiens*, contattare il Settore Ambiente e Territorio al fine di valutare l'opportunità di un intervento di disinfestazione adalticida.

DISPONE

- che in presenza di infestazioni localizzate di rilevante consistenza, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, ove il soggetto proprietario risulti inadempiente, il Comune in via sostitutiva effettuerà i trattamenti ritenuti opportuni e potrà addebitarne i costi;
- che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune o la ULSS 6 effettuino direttamente trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva;

ORDINA INOLTRE

A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro l'area individuata quale centro abitato, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Az. ULSS 6 Euganea e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

- di **permettere** l'accesso degli operatori incaricati del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adalticidi e la rimozione dei focolai larvali, ove se ne riscontrerà l'esistenza in area cortiliva privata;

AVVERTE.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

- La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le stesse saranno riscontrate;
- La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
- Che l'ufficio referente è il Settore III – ufficio tecnico LLPP-,Manutenzioni-ecologia-ambiente, nella persona del Responsabile del Settore III, tel 0499775265, mail: lavoripubblici@comune.pontelongo.pd.it

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n.6 Euganea, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- Che ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e produca i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;
- Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione ed esposizione nei posti di uso

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione;

Che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 ottobre 2023;

Che copia del presente atto venga trasmessa:

- Al Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea,
- al Corpo di Polizia Locale.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso:

• ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss6 Euganea nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, l'esecuzione, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di competenza.

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmessa:

- Al Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea,
- al Corpo di Polizia Locale.

Il Sindaco

f.to **ROBERTO FRANCO**
(documento firmato digitalmente)

